COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 111	**Oggetto: Manifestazione di dissenso in merito alla possibilità di trasformare integralmente l'Ospedale di Spoleto in struttura interamente COVID.**
Data 22-10-20	

L'anno duemilaventi, il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 16:40, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in video conferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità ai sensi dell'art. 73 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, con la presenza dei Signori:

==========

DE CAROLIS MARIO		SINDACO	P
GINO EMILI		VICE SINDACO	P
Del Piano Monica		ASSESSORE	P
BENEDETTI DANIELA		ASSESSORE	A

==========

Partecipa alla seduta il Segretario sig. VULPIANI SIMONA
Il Presidente sig. DE CAROLIS MARIO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL SINDACO

PREMESSO:
- che il Comune di Cascia è stato colpito dal sisma del 2016, riportando notevoli e numerosi danni al patrimonio pubblico e privato, con evidenti conseguenze anche di natura economica sulla popolazione e le attività economiche locali;
- che il territorio comunale fa parte dell'Area Interna Valnerina, individuata quale area svantaggiata e con carenza di servizi essenziali, in particolare con riferimento ai servizi sanitari e sociali, alla scuola e ai trasporti;
- che l'Ospedale più vicino e di riferimento per tutti i servizi sanitari risulta essere quello di Spoleto;

DATO ATTO
- che con le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che in questi giorni vi è stata una recrudescenza dei contagi da Covid 19 su tutto il territorio nazionale, ivi compreso quello regionale;

CONSIDERATO
- che, a seguito della citata emergenza, la legge ha previsto la necessità di individuare appositi ospedali dedicati (ospedali COVID), ovvero strutture sanitarie indicate dal piano sanitario regionale per l'emergenza COVID, come centri di accoglienza dei pazienti COVID - positivi con vari gradi di sintomatologia;
- che la struttura sanitaria adatta ad essere convertita in Ospedale COVID deve possedere dei requisiti di spazi e di impiantistica tali da consentire la definizione di aree e percorsi dedicati, dove i pazienti possono essere curati adeguatamente garantendo la sicurezza per loro e per gli operatori sanitari;
- che l'isolamento delle aree di degenza deve essere perfettamente garantito ed è necessario delimitare i percorsi dei pazienti in arrivo col contemporaneo allestimento di apposite zone filtro per l'accesso e la vestizione degli operatori con i dispositivi di protezione individuale (DPI) e la zona di svestizione dai DPI contaminati;
- che, all'interno di un ospedale COVID può accedere esclusivamente il personale sanitario e tecnico necessario per il funzionamento della struttura, ovvero personale sanitario appositamente formato per gestire i pazienti in ingresso secondo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e le linee guida emanate dai centri di riferimento;
- che i pazienti già ricoverati per altre patologie presso una struttura che deve essere riconvertita in Ospedale COVID vengono collocati in un'ala isolata ed indipendente della struttura stessa, oppure trasferiti presso altre strutture;
- che la Regione Umbria ha provveduto a richiedere appositi fondi per la gestione COVID e, nel contempo, secondo le prescrizioni delle circolari del Ministero della salute, è stato richiesto l'incremento della disponibilità dei posti

letto pari al 50 per cento del numero di posti in terapia intensiva e del 100 per cento di quelli in pneumologia e malattie infettive;
- che la Regione Umbria nel periodo emergenziale ha dovuto riconfigurare la rete ospedaliera regionale a temporanea e parziale deroga della propria programmazione e gli ospedali umbri sono stati suddivisi in Dea (Dipartimento emergenza e accettazione) di I livello, come punti di riferimento per la gestione dell'emergenza finalizzata al ricovero dei casi gravi nelle malattie infettive e in terapia intensiva e ospedali Dea di II livello, distinti in due tipologie, nel primo caso riconfigurati per l'emergenza coronavirus e nell'altro per la gestione della patologia acuta e sub acuta medica e chirurgica ordinaria;
- che in tale contesto gli ospedali di base sono stati distinti in due tipologie: quelli destinati all'emergenza Covid, e quelli di supporto, che accolgono le patologie mediche di media intensità assistenziale in trasferimento dalle aziende ospedaliere e dai reparti di pronto soccorso;
- che la Regione, in ossequio alle disposizioni emergenziali vigenti in regime di proroga, ha individuato quali ospedali Covid l'ospedale di Pantalla, già interamente riconvertito mediante massiccio utilizzo dei fondi accreditati, quelli di Perugia e Terni (Dea di II livello con posti dedicati al Covid) e quelli di Città di Castello e Foligno (Dea di I livello con posti dedicati al Covid), al fine di raggiungere il numero di posti letto in terapia intensiva richiesto dal Ministero e l'ampliamento dei reparti di pronto soccorso degli ospedali umbri, comprensivo della riorganizzazione degli accessi;
- che il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera, con le specifiche voci di investimento effettuate per ogni singolo ospedale dell'Umbria, è stato trasmesso, in data 17 giugno 2020, per l'approvazione, al Ministero della salute;
- che, oltre ai consistenti fondi messi a disposizione dal Ministero della salute per l'emergenza, la Banca d'Italia ha anche stanziato ed erogato alla Regione la somma di tre milioni di euro per realizzare un apposito ospedale da campo, posto che il decreto ministeriale cosiddetto "rilancio" prevede espressamente la dotazione di posti letto mobili;

PRESO ATTO che da notizie di stampa, confermate dal Consiglio comunale di Spoleto, la Regione dell'Umbria sarebbe intenzionata ad attribuire la qualifica di ospedale COVID al nosocomio della Città di Spoleto, con spostamento della quasi totalità dei servizi previsti, compreso il punto nascite ed i servizi essenziali ed urgenti in altre strutture regionali;

RITENUTO che la trasformazione integrale dell'Ospedale di Spoleto in struttura COVID metterebbe in seria difficoltà la popolazione dell'Ente e dell'intera Area della Valnerina, in quanto gli ospedali più vicini sarebbero quelli di Foligno, a 41 km di distanza, e di Terni (già Covid) a 40 Km di distanza, con evidenti problemi di accessibilità e di garanzia per il trattamento delle situazioni di emergenza sanitaria;

VALUTATA la indubbia necessità di approntare una risposta sanitaria adeguata all'emergenza sanitaria da Covid 19 in atto, si ritiene che alla stessa si possa dare una risposta diversa da quella dell'integrale conversione del nosocomio di Spoleto, nel quale si chiede vengano piuttosto mantenuti i servizi ospedalieri essenziali, a salvaguardia della salute della popolazione del territorio.

Tutto ciò premesso, il Sindaco PROPONE alla Giunta comunale di

e s p r i m e r e

il proprio totale e fermo dissenso in merito alla possibilità di trasformare integralmente l'Ospedale di Spoleto in struttura interamente COVID;

c h i e d e

che la Regione si adoperi con sollecitudine per potenziare ed efficientare i reparti sanitari presenti, con particolare riferimento a quelli in maggiore sofferenza di mezzi e personale, a tutela delle esigenze della popolazione del territorio della Valnerina .

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta n. 127 del 22/10/2020 del Sindaco.

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espressa del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 così come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

RICHIAMATO l'art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale "sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato ll lettera d),ed evitando assembramenti;"

VISTA la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: "4.Eventi aggregativi di qualsiasi natura-Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell'ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento";

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all'attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell'Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto;

VISTO l'art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 il quale, al comma 1, prevede"1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i Consigli

dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le Giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente";

ACCERTATO che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta

RITENUTO di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss. mm. ii..

VISTO lo Statuto comunale vigente;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare, per quanto di competenza, la proposta di deliberazione n**. 127** del Sindaco

Successivamente, su proposta del Sindaco

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime e favorevole espressa nelle forme e nei modi di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell`art. 134 del d. lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di provvedere.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si esprime: Per la regolarità tecnica parere favorevole

F.to IL RESPONSABILE DELL'AREA
MARIO DE CAROLIS

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DE CAROLIS MARIO	F.to VULPIANI SIMONA

==========

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-10-20 al 11-11-20 Registro Albo Pretorio n. 1468

IL SEGRETARIO COMUNALE
Li, 27-10-20 F.to VULPIANI SIMONA

==========

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diviene esecutiva il 22-10-20

[S] é stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

==========

E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
li, VULPIANI SIMONA